

## **Esempio pratico - Osservazioni e violenza razziste**

### **Il caso**

Un paziente ha offeso con frasi razziste un degente meticcio ricoverato nello stesso reparto e si è rifiutato di condividere la camera con lui.

Fonte: TANGRAM n. 16, ottobre 2004, pagina 23.

### **Valutazione giuridica**

#### a) Gli obblighi dell'ospedale

L'ospedale non è responsabile degli atti dei suoi pazienti, ma è tenuto a proteggerne la salute e la sicurezza e a evitare ogni disturbo grave alla vita comunitaria.

Se il comportamento discriminatorio di un paziente mette a rischio la salute o la sicurezza altrui o disturba gravemente la vita comunitaria dell'ospedale, il personale sanitario è tenuto ad adottare misure di contenzione proporzionate nei confronti di questa persona (cfr. le direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica relative alle misure di contenzione e trattamenti senza consenso).

#### b) Discriminazione razziale

Se le frasi incriminate sono indice di disprezzo e della volontà di screditare altri a causa della loro razza, religione o etnia, il paziente che le ha pronunciate infrange la norma penale che sanziona ogni atto di discriminazione razziale (art. 261<sup>bis</sup> cpv. 4 CP).

Se invece non si fondano sulle considerazioni di razza, etnia o religione elencate all'art. 261<sup>bis</sup> CP, il paziente può essere condannato per ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP. Per l'applicazione di questo articolo è necessario che la vittima presenti querela (art. 30 segg. CP).

#### c) Lesione della personalità

Il campo di applicazione dell'art. 28 CC si estende a tutti i valori intrinseci alla persona che possono essere lesi. Gli insulti razzisti e/o considerati lesivi dell'onore ai sensi della norma penale costituiscono chiaramente una violazione dei diritti della personalità secondo l'art. 28 CC.

### **Risoluzione della controversia**

#### a) Reclamo al personale sanitario

La persona lesa ha segnalato (un'altra persona avrebbe potuto fare lo stesso) al personale sanitario il comportamento litigioso. L'aggressore è stato trasferito in un'altra stanza.

#### b) Denuncia penale per discriminazione e/o ingiuria

La persona cui sono state rivolte le parole discriminatorie o qualsiasi altra persona potrebbero presentare querela o sporgere denuncia contro la persona che le ha pronunciate all'autorità penale competente. Quest'ultima verificherebbe se le condizioni dell'art. 261<sup>bis</sup> CP (o eventualmente dell'art. 177 CP) sono adempiute.

c) Azione civile per lesione della personalità

La vittima potrebbe anche avviare un'azione di responsabilità per lesione della personalità secondo l'art. 28 CC e chiedere, qualora abbia subito un danno in seguito all'atto litigioso, una riparazione materiale o di altro tipo ai sensi dell'art. 49 CO (diritto a un'indennità). Occorre tenere presente che le pretese civili avanzate nel quadro di una procedura penale non possono più essere oggetto di una procedura civile separata.

### **Procedura proposta**

Considerati i diversi approcci possibili, i giovani lesi hanno tutto l'interesse a rivolgersi quanto prima a un consultorio o a un giurista specializzato.

Per quanto concerne la protezione dei pazienti, ci si può rivolgere a un'organizzazione di difesa dei diritti dei pazienti in Svizzera. Queste organizzazioni sostengono e rappresentano i pazienti e dispongono di personale specializzato nel campo sanitario. Occorre tenere presente che i loro servizi non sono gratuiti.